



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2088

Modifica all'articolo 45 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di referendum per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione

Indice

1. DDL S. 2088 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 2088	4

1. DDL S. 2088 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2088
XVIII Legislatura

Modifica all'articolo 45 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di referendum per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione

Iter

8 aprile 2021: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.2088

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Luigi Augussori](#) ([L-SP-PSd'Az](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **9 febbraio 2021**; annunciato nella seduta n. 298 del 17 febbraio 2021.

Classificazione TESEO

REFERENDUM , INIZIATIVA LEGISLATIVA , INIZIATIVA POPOLARE

Classificazione provvisoria

Assegnazione

Assegnato alla [1ª Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede referente l'8 aprile 2021. Annuncio nella seduta n. 313 dell'8 aprile 2021.

Pareri delle commissioni 5ª (Bilancio), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2088

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2088

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **AUGUSSORI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 FEBBRAIO 2021

Modifica all'articolo 45 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione

Onorevoli Senatori. - L'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, relativo al distacco di comuni e province da una regione e alla loro successiva aggregazione ad un'altra regione, prevede anzitutto la richiesta degli enti locali interessati, previa approvazione della stessa con *referendum* da parte della maggioranza delle popolazioni interessate. Perché poi la legge ordinaria venga adottata dal Parlamento, viene previsto il parere dei consigli regionali coinvolti.

Le disposizioni costituzionali sono integrate dagli articoli da 41 a 46 della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo. In particolare, l'articolo 45 dispone al quarto comma che, qualora la proposta sia approvata con *referendum*, il Ministro dell'interno presenti al Parlamento il relativo disegno di legge entro sessanta giorni dal *referendum* e, al quinto comma che, qualora la proposta non sia approvata, essa non possa essere rinnovata nei successivi cinque anni. Ciò fa presumere che la volontà del legislatore fosse quella di concludere l'*iter* procedurale nel più breve tempo possibile per far sì che il pronunciamento referendario della popolazione interessata fosse espressivo della volontà del corpo elettorale dei comuni interessati, evitando un possibile mutamento del corpo elettorale, data la naturale evoluzione demografica, economica, politica e culturale dei territori in questione.

Pertanto, benché il pronunciamento referendario favorevole resti comunque valido, senza limitazioni di tempo, sarebbe auspicabile che i consigli regionali si esprimessero nel più breve tempo possibile. La mancanza di un termine perentorio entro il quale i consigli regionali sono chiamati ad esprimere il proprio orientamento, ha causato in passato una lunghezza della procedura avviata dopo lo svolgimento del *referendum* tale da rendere incerta la volontà delle popolazioni interessate.

La questione relativa alle conseguenze procedurali di una perdurante inerzia del consiglio regionale era stata già dibattuta nel corso della XVII legislatura, quando nel 2014 era rimasto senza seguito anche l'invito della Commissione parlamentare affari costituzionali della Camera dei deputati, rivolto e reiterato più volte alla Presidenza del consiglio regionale ad assumere un orientamento sul processo in atto. In quell'occasione, la Commissione, tenuto conto della giurisprudenza costituzionale in materia (sentenze n. 225 del 2009 e n. 33 del 2011), ha ravvisato che la mancata espressione del parere da parte della regione interessata non potesse precludere, alla luce del dettato costituzionale, la facoltà di proseguire (e concludere) l'*iter* parlamentare.

Analoghe riflessioni si sono riproposte nella corrente legislatura nel corso dell'esame, in prima lettura, del disegno di legge relativo al distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio. La Presidenza della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, prima di avviare il dibattito sul provvedimento, ha infatti ulteriormente sollecitato il consiglio regionale ad esprimersi ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione. In risposta, il Presidente del consiglio regionale ha segnalato l'impossibilità di giungere all'espressione del parere in ragione dell'asserita « non attendibilità, oggi, degli esiti della consultazione referendaria che undici anni or sono verificava la

volontà del distacco delle popolazioni interessate ». In analogia alla procedura seguita nella precedente legislatura, la Commissione di merito ha poi deciso di proseguire l'esame anche in assenza del prescritto parere.

Anche alla luce dell'ordine del giorno n. G/1144/2/1 (testo 2) approvato in data 24 giugno 2020, appare doveroso un intervento normativo teso ad integrare la procedura di attuazione dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione che imponga ai consigli regionali delle regioni interessate al distacco e all'aggregazione dei termini perentori entro i quali esprimere il proprio orientamento, che consentano la conclusione del procedimento in tempi ragionevoli, tali da assicurare al Parlamento l'attualità e la perdurante validità del pronunciamento referendario delle popolazioni interessate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 45 della legge 25 maggio 1970, n. 352, dopo il quarto comma è inserito il seguente:
« Entro novanta giorni dalla presentazione al Parlamento del disegno di legge ordinaria di cui al quarto comma, i consigli regionali sono tenuti ad esprimersi ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione. Trascorso il termine di cui al primo periodo senza che il consiglio regionale interessato si sia espresso, il Parlamento può comunque procedere all'esame del disegno di legge ».

